

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 2023, n. 711

ADOZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE ALLE COLLABORAZIONI RESE A TITOLO GRATUITO IN FAVORE DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PUGLIA DA PARTE DI LAVORATORI IN QUIESCENZA

L'Assessore al Personale e Organizzazione, Giovanni Francesco Stea, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal responsabile dell'Elevata Qualificazione "Coordinamento Amministrazione del personale", confermata dal dirigente del Servizio Amministrazione del Personale nonché dal dirigente della Sezione Personale, riferisce quanto segue.

VISTI:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*";
- l'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante "*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*";
- l'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*", convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- l'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 recante "*Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*";
- la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4 del 10 novembre 2015 recante "*Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014*";
- la deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2022, n. 302 recante "*Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio*";
- la deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2023, n. 383 recante "*D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Presa d'atto del REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale*";

DATO ATTO CHE:

- il comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95/2012, come successivamente modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, prescrive per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, nonché di conferire loro incarichi dirigenziali o direttivi o cariche

- in organi di governo delle medesime amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, con la sola eccezione di specifiche fattispecie espressamente contemplate;
- la citata disposizione normativa, tuttavia, prevede alcune eccezioni consentendo alle pubbliche amministrazioni il conferimento dei sopra richiamati incarichi, cariche e collaborazioni laddove gli stessi siano a titolo gratuito, salvo il rispetto di alcuni limiti individuati con specifico riferimento ad incarichi dirigenziali e direttivi;
 - in particolare, il comma 9 del citato articolo 5 del decreto-legge n. 95/2012 prescrive per gli incarichi dirigenziali e per quelli direttivi, che, fermo restando il requisito della gratuità, la relativa durata non può essere superiore ad un anno, con contestuale divieto di proroga e rinnovo presso ciascuna pubblica amministrazione;
 - con precipuo riguardo agli incarichi dirigenziali, inoltre, permane il divieto di attribuzione a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, sancito dall'articolo 33, comma 3, del decreto-legge n. 223/2006;
 - in relazione agli incarichi a titolo gratuito, infine, il predetto comma 9 del citato articolo 5 del decreto-legge n. 95/2012 prevede che debbano essere *“rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata”*;
 - la circolare n. 6/2014 emanata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha chiarito, in merito alle eccezioni ai divieti imposti dalla sopra richiamata disciplina, che *“l'ambito dell'eccezione, dal punto di vista oggettivo, coincide con quello dei divieti: di conseguenza, potranno essere attribuiti, nei limiti indicati, incarichi e cariche gratuiti di ciascuno dei tipi vietati. Le Amministrazioni dovranno, peraltro, valutare la compatibilità dell'incarico o carica con la gratuità e la durata limitata”*;
 - la medesima circolare n. 6/2014 ha evidenziato, inoltre, che la *ratio* dell'istituto delle predette collaborazioni a titolo gratuito è quella di *“consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento dei vertici, di personale in quiescenza – e, in particolare, dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati – per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici. [...] Nell'attribuire simili incarichi o cariche, le Amministrazioni dedicheranno particolare cura all'esigenza di evitare conflitti di interessi.”*;
 - la successiva circolare integrativa n. 4/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha precisato, tuttavia, che *“Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito [...] possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell'ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell'incarico o carica”*.

CONSIDERATO CHE:

- si rende necessario prevedere una specifica disciplina organica in materia di collaborazioni a titolo gratuito rese da lavoratori in quiescenza presso le Strutture della Giunta Regionale;
- le suddette collaborazioni rappresentano un istituto di particolare importanza soprattutto nella fase di turnover del personale al fine di assicurare il trasferimento di competenze ed esperienze in favore delle risorse neo-assunte.

Per quanto innanzi riportato, si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per adottare una specifica disciplina organica delle collaborazioni rese a titolo gratuito in favore degli uffici della Giunta Regionale da parte di lavoratori in quiescenza, che hanno prestato servizio alle dipendenze della Regione Puglia o di altra pubblica amministrazione.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste

dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi del vigente Regolamento regionalen. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022. L'impatto di genere stimato è: <input type="checkbox"/> diretto <input type="checkbox"/> indiretto <input checked="" type="checkbox"/> neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera k), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

L'Assessore relatore Giovanni Francesco Stea, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale:

1. di approvare la *"Disciplina applicabile alle collaborazioni rese a titolo gratuito in favore degli uffici della Giunta della Regione Puglia da parte di lavoratori in quiescenza"*, che hanno prestato servizio alle dipendenze della Regione Puglia o di altra pubblica amministrazione, come riportata nell'Allegato "1" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che la suddetta disciplina troverà applicazione a tutti gli incarichi di collaborazione conferiti o rinnovati a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
3. di dare mandato alla Sezione Personale di procedere all'approvazione della modulistica relativa alla richiesta di incarico di collaborazione a titolo gratuito da parte delle Strutture, alla dichiarazione di disponibilità all'incarico e al contratto di collaborazione a titolo gratuito ex articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, e successive modificazioni e integrazioni;
4. di dare mandato alla Sezione Provveditorato – Economato di definire termini e modalità per la rendicontazione ed il rimborso di eventuali spese sostenute dal collaboratore a titolo gratuito per l'espletamento dell'attività;
5. di notificare, a cura della Sezione Personale, il presente provvedimento alla Sezione Provveditorato – Economato per gli adempimenti di competenza, nonché a tutte le Strutture regionali;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è predisposto da:

Responsabile E.Q. "Coordinamento Amministrazione del personale"

Dott.ssa Elena Pietanza

Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale

Dott.ssa Elisabetta Rubino

Dirigente della Sezione

Dott. Nicola Paladino

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, in applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Dott. Ciro Giuseppe Imperio

L'Assessore al Personale e Organizzazione

Giovanni Francesco Stea

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Personale e Organizzazione;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare la "*Disciplina applicabile alle collaborazioni rese a titolo gratuito in favore degli uffici della Giunta della Regione Puglia da parte di lavoratori in quiescenza*", che hanno prestato servizio alle dipendenze della Regione Puglia o di altra pubblica amministrazione, come riportata nell'Allegato "1" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che la suddetta disciplina troverà applicazione a tutti gli incarichi di collaborazione conferiti o rinnovati a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
3. di dare mandato alla Sezione Personale di procedere all'approvazione della modulistica relativa alla richiesta di incarico di collaborazione a titolo gratuito da parte delle Strutture, alla dichiarazione di disponibilità all'incarico e al contratto di collaborazione a titolo gratuito ex articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, e successive modificazioni e integrazioni;
4. di dare mandato alla Sezione Provveditorato – Economato di definire termini e modalità per la rendicontazione ed il rimborso di eventuali spese sostenute dal collaboratore a titolo gratuito per l'espletamento dell'attività;
5. di notificare, a cura della Sezione Personale, il presente provvedimento alla Sezione Provveditorato – Economato per gli adempimenti di competenza, nonché a tutte le Strutture regionali;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

Il presente atto sarà trasmesso all'Organismo Indipendente di Valutazione, al Comitato Unico di Garanzia, alle Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto Funzioni Locali e dell'Area della dirigenza ed alla Rappresentanza Sindacale Unitaria a cura della Sezione Personale.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

ALLEGATO 1***Disciplina applicabile alle collaborazioni rese a titolo gratuito
in favore degli uffici della Giunta della Regione Puglia
da parte di lavoratori in quiescenza*****Articolo 1*****Oggetto e finalità***

1. La presente Disciplina stabilisce le condizioni e le modalità di conferimento da parte degli uffici della Giunta Regionale di incarichi di collaborazione a titolo gratuito nei confronti di soggetti già lavoratori pubblici collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni, e delle circolari interpretative ed applicative adottate in materia. Le disposizioni contenute nella presente Disciplina definiscono altresì il trattamento economico e normativo applicabile alle predette collaborazioni a titolo gratuito.

Articolo 2***Ambito di applicazione***

1. Gli incarichi di cui alla presente Disciplina possono essere conferiti esclusivamente a dipendenti che hanno lavorato, sia nell'ambito del Comparto che nell'Area Dirigenza, presso la Regione Puglia o presso altra pubblica amministrazione, che risultino collocati in quiescenza alla data di sottoscrizione del contratto di collaborazione. Il conferimento di incarichi dirigenziali a titolo gratuito è escluso a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo.
2. Gli incarichi di collaborazione a titolo gratuito sono conferiti su iniziativa dell'amministrazione regionale previa verifica della disponibilità da parte del lavoratore in quiescenza.
3. Ai fini dell'attribuzione dell'incarico, dovrà essere preventivamente valutata la compatibilità delle prestazioni richieste e delle conseguenti responsabilità con la gratuità dell'instaurando rapporto di collaborazione. In nessun caso, la collaborazione può essere utilizzata per consentire lo svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa.
4. L'incarico di collaborazione non può essere conferito qualora si ravvisi il rischio di potenziali conflitti di interesse.

Articolo 3***Durata***

1. Gli incarichi dirigenziali hanno una durata massima annuale e non possono costituire oggetto di proroga e rinnovo.
2. Per i restanti incarichi la durata è di norma annuale, salve eventuali proroghe o rinnovi. A tal fine, il Direttore/Dirigente della Struttura presso la quale viene prestata la collaborazione farà pervenire alla Sezione Personale, almeno trenta giorni prima della scadenza originaria dell'incarico, richiesta motivata di rinnovo o

Firmato digitalmente da

NICOLA PALADINO

C = IT

proroga, ferma restando la disponibilità del collaboratore.

3. Le parti possono liberamente recedere dal rapporto di collaborazione anche prima della scadenza inizialmente fissata nel contratto, dando un preavviso di almeno quindici giorni.

Articolo 4

Modalità di conferimento degli incarichi

1. Ai fini dell'attivazione della collaborazione a titolo gratuito, il Direttore/Dirigente di Sezione della struttura interessata provvede ad inviare alla Sezione Personale la seguente documentazione:

- a) richiesta motivata di conferimento dell'incarico a titolo gratuito, recante le generalità del collaboratore in quiescenza, la descrizione delle attività oggetto della collaborazione e la relativa compatibilità con la gratuità dell'incarico, la durata dell'incarico e la valutazione in via preventiva dell'assenza di potenziali conflitti di interesse tra l'incarico e le finalità dell'Amministrazione;
- b) dichiarazione di disponibilità rilasciata dal destinatario dell'incarico, contenente, oltre alle generalità, la durata per la quale si rende disponibile a svolgere la collaborazione;
- c) attestazione, resa dal destinatario dell'incarico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'assenza di potenziali conflitti di interesse;
- c) curriculum vitae del destinatario dell'incarico redatto ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni e contenente autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

La predetta documentazione è redatta in conformità alla modulistica che sarà approvata con atto del Dirigente della Sezione Personale.

2. Il conferimento dell'incarico si perfeziona con la sottoscrizione del contratto di collaborazione a titolo gratuito.

Articolo 5

Trattamento normativo ed economico

1. La sottoscrizione del contratto di collaborazione a titolo gratuito non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale.

2. Il collaboratore svolge la prestazione in assenza di qualsivoglia vincolo di dipendenza gerarchica e assoggettamento a potere direttivo, in piena autonomia e senza l'obbligo di osservanza dell'orario di lavoro.

3. Nel corso del rapporto, il collaboratore potrà avvalersi dei locali e della strumentazione messa a disposizione dall'amministrazione, utilizzando tali risorse con cura e diligenza.

4. L'incarico di collaborazione a titolo gratuito non dà luogo ad alcun trattamento economico, previdenziale e assistenziale, salvo quanto previsto in tema di rimborso spese e coperture assicurative ai sensi delle successive disposizioni.

Articolo 6

Rimborso spese

1. E' ammesso il rimborso di eventuali spese sostenute dal collaboratore per l'espletamento dell'attività nei

limiti e alle condizioni di seguito precisate. A tal fine, il contratto di collaborazione indica il limite massimo mensile di spese rimborsabili.

2. Ferma restando l'assenza di vincolo di subordinazione e la piena autonomia nello svolgimento della collaborazione, ai fini dell'accesso alla sede e della maturazione del diritto al rimborso delle spese documentate anticipate correlate allo svolgimento dell'attività, il collaboratore dovrà rilevare la presenza a mezzo apposito budget che gli sarà consegnato.

3. Ai fini del rimborso spese, il collaboratore dovrà presentare all'economista competente della Struttura presso la quale si svolge il rapporto di collaborazione, nei termini e nelle modalità definite dalla Sezione Provveditorato Economato, apposita istanza corredata da idonea documentazione e dalla attestazione delle timbrature.

Articolo 7

Rimborso spese di viaggio

1. Ai fini del rimborso delle spese sostenute per il raggiungimento della sede di svolgimento dell'attività, il collaboratore utilizza il mezzo di trasporto rispondente a criteri di efficienza ed economicità.

La conformità ai predetti criteri è verificata tenendo conto non solo del raffronto tra la spesa per i mezzi pubblici e quella per il mezzo privato, ma anche della convenienza economico-gestionale finalizzata al raggiungimento di maggiori risultati operativi in ragione del tempo impiegato per effettuare il percorso.

2. Spetta al Direttore/Dirigente di Sezione della struttura presso la quale è svolta la collaborazione verificare in concreto la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso all'uso del mezzo proprio da parte del collaboratore, sulla base delle valutazioni di cui al comma 1. Il Direttore/Dirigente, in situazioni di carattere eccezionale, può altresì tenere conto di particolari impedimenti, anche di natura soggettiva, all'utilizzo dei mezzi pubblici.

3. L'uso del mezzo proprio deve essere autorizzato in via preventiva. A tal fine, il collaboratore interessato deve presentare istanza motivata con specifica indicazione dell'itinerario che, di norma, dovrà percorrere.

4. In assenza di preventiva autorizzazione, può essere ritenuto ammissibile l'uso del mezzo proprio in presenza di condizioni inizialmente non prevedibili e quando si verificano situazioni di forza maggiore. La sussistenza di tali condizioni dovrà essere dichiarata dal collaboratore ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni e sarà oggetto di valutazione da parte del Direttore/Dirigente di Sezione della struttura di riferimento ai fini della ammissibilità del rimborso delle spese.

5. Nel caso in cui il collaboratore sia stato autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio ai sensi dei commi 3 e 4, è ammesso il riconoscimento di una indennità chilometrica pari a 25 centesimi di euro per chilometro, assumendo quale base di calcolo la distanza chilometrica – come da attestazione ACI percorso più breve - tra il luogo di residenza/domicilio/dimora e la sede della collaborazione con eventuale arrotondamento per eccesso o per difetto nel caso di frazioni di chilometro rispettivamente pari/al di sopra o al di sotto dei cinquecento metri. A tal fine, il collaboratore deve autocertificare il numero dei chilometri effettivamente percorsi. E', altresì, ammesso il rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale, per il quale non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione.

6. Ai fini del rimborso chilometrico, per sede ordinaria di svolgimento dell'attività di collaborazione si intende il complesso delle diverse sedi di lavoro site all'interno del medesimo Comune.

Nel caso in cui la sede indicata nel contratto si trovi nel territorio del Comune di Bari, sono ammessi spostamenti presso il plesso regionale di Modugno, tenuto conto che lo stesso risulta contiguo al territorio di Bari.

7. Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici, il rimborso spese comprende il costo del biglietto e l'eventuale costo del parcheggio del mezzo proprio presso la stazione di riferimento. E', in ogni caso, escluso il rimborso nel caso di utilizzo di taxi.

8. Non è ammessa l'autorizzazione a missioni al di fuori del territorio del Comune presso il quale si trova la sede di svolgimento della collaborazione.

Articolo 8

Rimborso spese di vitto

1. Il collaboratore che presti la propria attività per un numero minimo di tre ore, ricadenti, sia pure parzialmente, nella fascia oraria 13,00 – 15,30, ha diritto, previa presentazione di idonea documentazione, al rimborso delle spese di vitto, limitatamente alla consumazione di un solo pasto di importo non superiore ad euro 10,00. La durata minima di svolgimento dell'attività deve essere computata al netto del tempo necessario per la consumazione del pasto.

2. Ai fini del rimborso entro il limite di cui al comma 1, le spese di vitto devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale, rilasciati da esercizi pubblici di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e recanti la indicazione del tipo di pasto consumato.

Articolo 9

Coperture assicurative e sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'Amministrazione garantisce, in quanto compatibili, l'applicazione delle misure preventive e protettive previste in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro dalle vigenti disposizioni legislative, nonché dalla normativa interna. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), il collaboratore è sottoposto al giudizio di idoneità alla mansione da parte del medico competente.

2. Il collaboratore è tenuto all'osservanza di ogni procedura e direttiva emanata dall'Amministrazione per i propri dipendenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. L'Amministrazione garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni nei luoghi di lavoro e per responsabilità civile verso terzi nei limiti previsti dalle polizze in essere.

Articolo 10

Tutela dei dati

1. Il collaboratore, che ha accesso a dati e informazioni in ragione dello svolgimento dell'attività, è tenuto al rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la*

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", unitamente ai Provvedimenti dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

2. Il collaboratore si impegna ad osservare, per quanto compatibili con la natura autonoma del rapporto, gli obblighi di condotta contenuti nel "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nel "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia" approvato definitivamente con deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2014, n. 1423 e nel Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza.

Articolo 11 **Disposizioni finali**

1. La presente Disciplina entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e trova applicazione ai rapporti di collaborazione a titolo gratuito instaurati o rinnovati a partire da tale data.

2. Sopravvenute disposizioni statali aventi carattere inderogabile o incompatibili con la presente Disciplina ne sostituiscono o integrano le relative previsioni senza necessità di recepimento.